



OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 (UNA) UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - V LIVELLO RETRIBUTIVO PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI" - CODICE BANDO 3(23).

Il Direttore amministrativo

Vista la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

Visto il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti pubblici di ricerca;

Visto lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 66(22) del 27 maggio 2022 e in vigore dal 28 agosto 2022;

Visto il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2022, ad oggetto "Conferimento incarico di Direttore amministrativo del CREF";

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CREF, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2013, n. 55;

Visto il Regolamento del personale, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";



Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contenente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il “Codice dell'amministrazione digitale”;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contenente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra classi di lauree e diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 contenente il “Codice dell'ordinamento militare”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF

Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy

www.cref.it – info@cref.it – ph. +39 06 4550 2901



relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 27 giugno 2022, con la quale Il CREF ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l'individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;

Visto il Piano Triennale di Attività 2022-2024 del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 44(22) del 28 aprile 2022, unitamente al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 27 luglio 2022 che autorizza l'avvio della procedura di reclutamento di n. 1 risorsa nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione – V livello retributivo – profilo giuridico, a tempo pieno e indeterminato, presso il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”;

Vista la nota prot. 1594 del 09 agosto 2022 con la quale è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto del decorso del termine previsto nel suddetto art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 senza aver ricevuto comunicazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il bando 14(22) di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione – V livello retributivo – profilo giuridico, presso il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” emanato in data 9 agosto 2022 (prot. 1598);

Vista la propria determina n. 178 del 7 novembre 2022, relativa alla conclusione senza idonei della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di cui al bando 14(22);

Ritenuto, in attuazione della sopra richiamata delibera 85/2022, di procedere all'indizione di un bando di concorso per il reclutamento n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione – V livello retributivo – profilo giuridico, da destinare all'Amministrazione del CREF;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 18 gennaio 2023;

Verificata la necessaria copertura sulle pertinenti voci di budget dell'esercizio 2023;

Vista la contrattazione collettiva vigente;

decreta



ARTICOLO 1 NUMERO DI POSTI E ATTIVITÀ

1. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 (una) unità di personale nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione - V livello retributivo da destinare all’Amministrazione del CREF.

2. Le attività da svolgere comprendono le seguenti:

- a) supporto giuridico-legale nell’ambito delle discipline amministrativistiche, del lavoro, e della contrattualistica pubblica;
- b) redazione di bandi di concorso in lingua italiana e inglese, verbali e atti endoprocedimentali;
- c) redazione contratti di assunzione del personale dipendente, di conferimento di assegni di ricerca e di borse di studio;
- d) redazioni bandi di gara, contratti, convenzioni, attività di individuazione procedure di acquisto ai sensi del Codice degli appalti;
- e) supporto alla redazione di regolamenti interni;
- f) indirizzo e coordinamento in materia di accesso e trasparenza;
- g) cura e aggiornamento delle pagine dell’Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999 (DL), ovvero conseguito nelle classi delle lauree specialistiche (LS) o delle lauree magistrali (LM) a cui tale diploma di laurea è equiparato dalla legge, dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 ovvero da successivi decreti interministeriali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Sono ammessi altresì i candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- b) essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE), familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di Paese terzo (extra-UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165



dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

- c) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento a riposo;
- d) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte del CREF di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
- e) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- i) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti;
- j) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
- k) avere buona conoscenza della lingua inglese;
- l) avere buona conoscenza dell'informatica di base.

2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE CON RISERVA

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

2. Resta ferma la facoltà del CREF di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica inPA www.inpa.gov.it, esclusivamente in via telematica tramite il



suddetto portale. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Al portale inPA si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature) e per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

3. Gli interessati dovranno accedere al portale www.inpa.gov.it, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.

4. Rispetto alle informazioni curriculari, il candidato è tenuto a specificare:

- a) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Ateneo che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la votazione conseguita;
- b) l'eventuale abilitazione all'esercizio della professione forense;
- c) le attività svolte presso amministrazioni pubbliche. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto (a titolo meramente esemplificativo: assegni di ricerca; incarichi professionali/collaborazioni; lavoro dipendente, ecc.), l'Ente presso cui sono state svolte e la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine;
- d) gli incarichi (massimo 10) e le responsabilità di procedimenti (massimo 10) presso amministrazioni pubbliche, l'ente che li ha formalmente assegnati e gli estremi dell'atto di conferimento;
- e) gli estremi degli attestati di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale con esame finale, il soggetto erogatore e la relativa durata in ore;
- f) ogni altro titolo ritenuto utile.

5. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:

- a) gli eventuali titoli di riserva ovvero dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94. Dei già menzionati titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
- b) i candidati disabili che ne abbiano necessità potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle prove e sono tenuti ad allegare mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;
- c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre mediante la già menzionata piattaforma inPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.



6. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, con valore di ricevuta.

7. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

8. La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni rese sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

9. Le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

10. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori della predetta ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

11. Il CREF non è in alcun caso responsabile per i disguidi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale InPA ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, anche nella ipotesi in cui la casella indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare al CREF qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi. A tal fine dovrà inviare apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it.

12. Il candidato dovrà corrispondere un contributo di partecipazione al concorso di euro 10,00, da adempiere mediante sistema pagoPA disponibile sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it. Il contributo di partecipazione non è in alcun caso rimborsabile.

ARTICOLO 5

DOMANDE IRRICEVIBILI E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il CREF dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.



2. Non sono prese in considerazione in quanto irricevibili le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse rispetto al portale unico di reclutamento inPA di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per tali domande non si procederà a adottare alcun provvedimento.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto del Direttore amministrativo previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. La commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. Il provvedimento di nomina della commissione è pubblicato sul sito istituzionale.
4. La commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
5. La commissione è competente per l'adozione delle misure richieste dai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) sulla scorta della documentazione esibita dai candidati medesimi. Le misure possono consistere, ad insindacabile giudizio della commissione, nella possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale, oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

ARTICOLO 7

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli, l'espletamento di una prova scritta e di una prova orale.
2. Per la valutazione del candidato la commissione dispone di 100 (cento) punti complessivi, suddivisi come segue:
 - a) 20 (venti) punti per i titoli;
 - b) 40 (quaranta) punti per la prova scritta;
 - c) 40 (quaranta) punti per la prova orale.
3. Nel corso della prima riunione la commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, nonché i criteri e i punteggi per la prova scritta e per la prova orale.

ARTICOLO 8

TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di 20 (venti) punti, così ripartiti:



- a) 10 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- b) 4 punti per esperienza lavorativa documentata presso amministrazioni pubbliche;
- c) 4 punti per incarichi e/o responsabilità di procedimenti, formalmente assegnati;
- d) 2 punti per partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale con esame finale.

3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli attinenti all'area tematica del profilo di riferimento e/o a una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 PROVA SCRITTA

1. Gli esami si articolano in una prova scritta e una prova orale.

2. La prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico consiste, a scelta della commissione, in quiz a risposta multipla, in domande a risposta aperta e/o in un elaborato sintetico, aventi ad oggetto una o più delle seguenti materie:

- a) Diritto amministrativo;
- b) normativa in materia di accesso al pubblico impiego, in particolare negli Enti pubblici di ricerca;
- c) Diritto del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e in particolare negli Enti pubblici di ricerca;
- d) normativa in tema di appalti pubblici;
- e) normativa in materia di accesso e amministrazione trasparente.

3. Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), la commissione può ammettere a titolo compensativo, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti: i) programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di disgrafia e disortografia; ii) programmi di lettura vocale nei casi di dislessia; iii) la calcolatrice nei casi di discalculia; iv) ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. Gli eventuali tempi aggiuntivi concessi ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Per i medesimi candidati, la commissione esaminatrice può sostituire la prova scritta con un colloquio sulla base della documentazione presentata dal candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale sostitutivo ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

4. Il giorno, l'ora e il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale inPA all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del CREF www.cref.it con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata un'eventuale esclusione sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, l'ora e il luogo indicati. Eventuali successive modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati con le stesse modalità.

5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede di esame, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle eventuali misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con un



valido documento di riconoscimento e con la ricevuta rilasciata dal portale inPA al momento della trasmissione della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta la decadenza da ogni diritto di partecipazione alla selezione.

7. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione e i dizionari.

8. La correzione degli elaborati da parte della commissione può avvenire con modalità telematica, assicurando l'anonimato del candidato, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.

9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 (ventotto/quarantesimi) nella prova scritta.

ARTICOLO 10

PROVA ORALE

1. Il giorno, l'ora e il luogo della prova orale sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul portale inPA all'indirizzo www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del CREF www.cref.it con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione nelle modalità sopra descritte:

- a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e nella valutazione della prova scritta;
- b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale, ovvero dell'indirizzo Internet (URL) in caso di svolgimento della prova in modalità telematica.

2. La prova orale verte sulle materie indicate per la prova scritta. Durante la prova orale viene accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante la traduzione in italiano di un testo in lingua inglese, nonché, per i candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana; viene inoltre accertata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. Sono ammessi alla prova unicamente i candidati in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che, per qualunque ragione, non si presentino a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto di partecipazione alla selezione.



5. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova; elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nella sede d'esame.

6. La prova orale è superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 (ventotto/quarantesimi) e un giudizio di idoneità "positivo" in ordine alla conoscenza dell'informatica di base e della lingua inglese e, per gli stranieri, della lingua italiana.

7. Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale. Formata la graduatoria, la commissione trasmette gli atti al responsabile del procedimento.

ARTICOLO 11

TITOLI DI RISERVA E/O PREFERENZA

1. Non è prevista, per mancato raggiungimento dell'unità intera e in applicazione dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 3/1957, una riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

2. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;



- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.

5. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera q) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 12

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Direttore amministrativo approva con proprio decreto la graduatoria finale di merito e dichiara il vincitore.
2. La graduatoria è pubblicata sul portale inPA e sul sito istituzionale del CREF. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami". Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale inPA e sul sito istituzionale www.cref.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 13

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO



1. Fermo restando quanto stabilito dal bando per i titoli di preferenza e/o precedenza, il vincitore è invitato a presentare o far pervenire a mezzo PEC, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il vincitore è assunto, con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
3. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.
4. Il vincitore è destinato alla sede di Roma del CREF.
5. Il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
6. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la sede legale del CREF.
7. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il CREF. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Direttore amministrativo, al Responsabile del procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla



valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale del CREF e il portale inPA.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 15

ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del CREF.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal CREF previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

3. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.

4. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Salvatore - E-mail: francesca.salvatore@cref.it; PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it.

ARTICOLO 16

PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del CREF www.cref.it e sul Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica www.inpa.gov.it.

ARTICOLO 17

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia.



2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.
4. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. Il CREF vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà del CREF di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per il ricorrere di clausole di esclusione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
7. Il CREF si riserva analogo facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Il Direttore amministrativo
Dott. Alessandro Sbrana